

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 agosto 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 12.

Interventi straordinari a favore delle imprese toscane per l'anno 1995 Pag. 1

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 6.

Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare.
 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 7.

Partecipazione della Regione al Consorzio Cies-Centro di Ingegneria Economico e Sociale Pag. 8

REGIONE SICILIA

LEGGE 1^o marzo 1995, n. 18.

Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.
 Pag. 9

LEGGE 1^o marzo 1995, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 12.

Interventi straordinari a favore delle imprese toscane per l'anno 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 11 del 6 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione del Programma Regionale di sviluppo 1995-1997 e degli atti di programmazione conseguenti, disciplina interventi straordinari per l'anno 1995 a favore delle imprese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.

2. La Giunta Regionale assicura l'informazione al Consiglio Regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

Art. 2.

Al finanziamento degli interventi, secondo le autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme a tal fine destinate nel bilancio di previsione 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29, è autorizzata una spesa di L. 14.300.000.000.

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE

Capo I

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE IN FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI ED ESTRATTIVE

Art. 4.

1. La Regione, tramite la Fidi Toscana S.p.A., concede contributi in conto interessi su prefinanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese, manifatturiere, edili ed estrattive, a fronte di finanziamenti a medio termine deliberati e da erogare in favore delle imprese medesime.

2. Sono definite piccole e medie le imprese che possiedono i requisiti dimensionali fissati dal decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994.

Art. 5.

1. I contributi sono concessi, in misura pari a 2 punti annui, su prefinanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al "prime rate" A.B.I., di durata non superiore a diciotto mesi e di importo non inferiore a 100 milioni e non superiore a 500 milioni e comunque non superiore al 50% del finanziamento a medio termine deliberato e da erogare.

2. I finanziamenti a medio termine devono essere deliberati a fronte di investimenti fissi in beni materiali o immateriali funzionali all'attività dell'impresa, e non devono essere agevolati da contributi in conto interessi di enti pubblici.

Art. 6.

1. Le domande di contributo devono essere presentate dalle imprese alla Fidi Toscana S.p.A. corredate:

- a) dalla delibera della banca che concede il prefinanziamento;
- b) dalla delibera della banca che concede il finanziamento a medio termine;
- c) dalla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. La Fidi Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande di contributo, a concedere ed erogare il contributo medesimo secondo le procedure definite con il piano di indirizzo previsto dal seguente art. 7.

3. A tale scopo è istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. uno specifico fondo, con le disponibilità indicate dal seguente art. 9.

Art. 7.

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992 n. 26, approva il piano di indirizzo contenente le procedure e le modalità di attuazione del presente Capo.

Art. 8.

La Fidi Toscana S.p.A. su richiesta delle imprese interessate può concedere la propria garanzia sussidiaria sui prefinanziamenti previsti dal precedente art. 5, secondo le procedure previste dalle vigenti convenzioni con le banche.

Art. 9.

Per la costituzione del fondo previsto al precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

Art. 10.

1. Allo scopo di favorire l'evoluzione e l'ammodernamento della piccola e media impresa industriale e dell'artigianato mediante appropriate politiche di servizi alle imprese mirate alla generazione e/o consolidamento di terziario avanzato e alla crescita manageriale nel

quadro della internazionalizzazione dell'impresa, nonché ai processi di innovazione tecnologica e formale e alla razionalizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e degli atti amministrativi conseguenti, promuove le attività indicate ai punti successivi:

a) sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano;

b) qualificazione del sistema fieristico regionale anche attraverso la partecipazione al capitale sociale degli enti gestori dei poli fieristici toscani;

c) sostegno al progetto di rilancio del settore della moda a Firenze ed in Toscana;

d) qualificazione dell'offerta di servizi e sostegno dell'incontro tra domanda e offerta mirata alle esigenze settoriali e territoriali espresse nella regione;

e) sostegno alla piccola e media impresa industriale e artigiana per la subfornitura meccanica e per l'artigianato di qualità;

f) realizzazione sistema informativo sull'artigianato;

g) interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari;

h) sostegno al credito per l'artigianato e all'associazionismo artigiano di garanzia.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti alle lettere d) ed e) del presente capo le imprese che possiedono i requisiti dimensionali fissati dal Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994.

3. La Regione, nell'individuare gli interventi da finanziare relativi alle lettere d), e) e g) del comma 1 del presente articolo, dà priorità a quelli riconducibili alle aree territoriali escluse dall'operatività del Regolamento CEE 2081/1993, obiettivi 2 e 5b.

Art. 11.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 10, lettere a), b) e c) in coerenza con gli obiettivi degli atti di programmazione mediante:

a) le azioni previste nel Programma di sostegno pubblico relativo all'anno 1995 per la commercializzazione dei prodotti e l'internazionalizzazione delle imprese toscane nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;

b) la partecipazione al capitale sociale del Centro Affari e Promozione di Arezzo S.r.l.;

c) la partecipazione finanziaria alle azioni finalizzate al rilancio del settore della Moda a Firenze ed in Toscana intraprese dal Centro di Firenze per la moda italiana, associazione senza fini di lucro a partecipazione pubblica, con sede sociale in Firenze, via Faenza n. 109.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

- L. 3.000.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a);
- L. 300.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b);
- L. 1.000.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c).

3. La Giunta Regionale provvede alla definizione e realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo secondo le seguenti modalità:

a) secondo le procedure stabilite dal Consiglio regionale per la realizzazione delle azioni previste nel Programma di sostegno pubblico relativo all'anno 1995 per la commercializzazione dei prodotti e l'internazionalizzazione delle imprese toscane;

b) sottoscrizione di n. 3.000 quote sociali del Centro Affari e Convegni di Arezzo S.r.l. del valore nominale di L. 100.000 ciascuna;

il finanziamento di specifici progetti presentati dal Centro di Firenze per la Moda italiana; tali progetti devono contenere:

c1) la descrizione delle azioni corrispondenti alle finalità della presente legge;

c2) la descrizione dei risultati attesi ed in particolare dei benefici che si ritiene possano essere conseguiti dal sistema moda a Firenze e nella Toscana;

c3) le previsioni di spesa;

c4) gli impegni finanziari degli altri soggetti, pubblici e privati, che intendono partecipare alla realizzazione dei progetti;

c5) nel caso di progetti pluriennali, il progetto annuale su cui viene chiesto il finanziamento regionale.

Il Centro di Firenze per la Moda italiana è infine tenuto a presentare al Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta con il finanziamento regionale e sui risultati raggiunti.

La Giunta regionale, verificata la corrispondenza dei progetti alle finalità di cui al presente Capo, provvede alla concessione del finanziamento ed alla relativa liquidazione nei limiti delle disponibilità indicate al comma 2 del presente articolo. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione Toscana ed il Centro di Firenze per la moda italiana. La convenzione disciplina lo svolgimento dei rapporti, i controlli e le verifiche sui risultati, i presupposti e le modalità per la liquidazione del finanziamento, le garanzie per l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla compartecipazione finanziaria della Regione Toscana al progetto, i casi di decadenza dal finanziamento, e quanto altro necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

1. La Giunta regionale realizza le finalità di cui all'art. 10, lettera d) in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del progetto servizi alle imprese mediante:

a) rifinanziamento degli interventi previsti all'art. 18, lett. d) della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 per il sostegno degli investimenti nel settore calzaturiero da gestire con convenzione da stipulare con le Province di Pistoia, Firenze e Lucca;

b) sostegno allo sviluppo della diffusione dell'informazione e del trasferimento dell'innovazione per le piccole e medie imprese;

c) interventi a sostegno di iniziative per lo sviluppo di sistemi locali di impresa;

d) rifinanziamento degli interventi previsti all'art. 19 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 per la contribuzione alla formazione dei poli tecnologici ed alla elaborazione del progetto esecutivo della rete dell'alta tecnologia.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

L. 350.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a);

L. 300.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b);

L. 900.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c);

L. 1.500.000.000 per gli interventi indicati alla lettera d).

3. Le procedure di attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono definite dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 13.

1. La Giunta regionale realizza le finalità di cui all'art. 10, lett. e), mediante il rifinanziamento delle iniziative di cui all'art. 20 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

a) sostegno allo sviluppo dei rapporti tra committenti e fornitori nel settore della subfornitura meccanica L. 350.000.000;

b) sostegno dell'artigianato di qualità L. 450.000.000.

Art. 14.

1. La Regione Toscana predispone la realizzazione del progetto informativo sull'artigianato di cui alla lett. f), dell'art. 10, con l'obiettivo di costituire un sistema di monitoraggio del settore, di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e di valorizzare le informazioni disponibili; il progetto è destinato alla pubblica utilizzazione delle informazioni.

2. La realizzazione del progetto è attuata mediante il rifinanziamento, per una spesa di L. 100.000.000, dell'iniziativa di cui all'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1993, n. 109.

Art. 15.

1. La Regione Toscana interviene, con una autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000, a favore delle iniziative, di cui alla lett. g), dell'art. 10, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione previste in piani attuativi approvati ed operanti (Piani Insediamenti Produttivi, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero) avventi esplicita destinazione d'uso pubblico, artigianale o industriale e non ricadenti nelle zone individuate dai programmi comunitari, mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa documentata ammissibile.

2. Possono presentare domande i soggetti pubblici quali: E.E.LL. e Consorzi di imprese artigianali o PMI a maggioranza pubblica e i soggetti privati quali: PMI, imprese artigianali e loro consorzi, rientranti nelle limitazioni previste dal D.M. 1° giugno 1993.

Ai fini della dimostrazione di cantierabilità delle opere previste nel progetto, alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: copia della concessione edilizia/autorizzazione rilasciata in data antecedente a quella della presentazione della domanda; copia del progetto esecutivo relativo all'importo complessivo delle opere per cui viene richiesto il finanziamento; piano economico-finanziario complessivo approvato dal soggetto attuatore; suddiviso in termini di tempi di realizzazione delle opere; impegno finanziario già assunto in forma vincolante dal soggetto attuatore e responsabile, almeno per l'importo di sua competenza; elenco dei soggetti ultimi beneficiari dei contributi regionali e determinazione prevista di come tale sovvenzione contribuisca a ridurre il costo delle opere di urbanizzazione a favore di questi.

3. La Giunta Regionale provvederà, con propri atti, da assumere entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la concessione e le procedure di erogazione dei contributi e loro rendicontazione.

Art. 16.

1. La Regione realizza le finalità di cui all'art. 10 lett. h) mediante:

a) la concessione di un contributo straordinario per l'anno 1995 al Consorzio regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia di cui alla L.R. 16.2.1987, n. 12, per la copertura delle perdite subite a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le Cooperative Artigiane di Garanzia ed i Consorzi Fidi e per la costituzione o dotazione di Fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le Cooperative Artigiane di Garanzia e i Consorzi Fidi;

b) il concorso all'incremento del Fondo del Consorzio regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia destinato esclusivamente a garantire il consolidamento, per un periodo non inferiore a cinque anni, dell'indebitamento da breve a medio termine delle imprese artigiane aderenti alle Cooperative di Garanzia od ai Consorzi FIDI provinciali o regionali; il contributo regionale dovrà essere destinato per il 40% ai Consorzi FIDI;

c) la concessione per l'anno 1995 di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia per i programmi di attività diretti all'assistenza, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi, nonché all'attività di qualificazione professionale ed aggiornamento degli addetti alle cooperative e consorzi.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

per il contributo di cui alla lettera a) L. 1.500.000.000;

per il contributo di cui alla lettera b) L. 1.000.000.000;

per il contributo di cui alla lettera c) L. 300.000.000.

3. La Giunta regionale provvede con propri atti, da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di presentazione delle istanze di concessione, nonché le modalità di rendicontazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

4. È autorizzata altresì la spesa di L. 200.000.000 per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'Artigianato di cui all'art. 22 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29 recante le modalità previste dalla convenzione stipulata con la Unioncamere regionale.

Capo III**INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE TERMAL****Art. 17.**

Allo scopo di favorire il consolidamento dell'offerta termale la Regione Toscana promuove l'incentivazione di una politica promozionale unitaria nonché l'interconnessione con le opportunità termali e turistiche, culturali e artistiche relative ai centri termali, mediante rifinanziamento dell'intervento previsto all'art. 26 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 autorizzando all'uso la spesa di L. 300.000.000.

Capo IV**INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO****Art. 18.**

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività turistiche incentivando l'attività di promozione della domanda turistica e di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e raccolta dati, la Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla L.R. 9 giugno 1992, n. 26, promuove:

a) la realizzazione di iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero, nel quadro del Programma delle iniziative promozionali 1995;

b) l'incentivazione dell'attività di commercializzazione in Italia e all'estero dell'offerta turistico-ricettiva svolta in forma associata, dalle imprese turistiche e agrituristiche, nel quadro di una razionale integrazione di tale attività con quella svolta dai settori dell'intermediazione e dei servizi turistici;

c) la razionalizzazione dei sistemi di rilevazione dei dati sui flussi turistici promuovendo l'informatizzazione delle strutture ricettive.

2. Per quanto riguarda gli interventi previsti alla lettera b) e c) del primo comma, sono ammessi a contributi anche gli operatori agricoli, singoli associati, che esercitano l'attività agrituristiche ai sensi della normativa regionale in materia.

Art. 19.

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 18 lett. a) in coerenza con il Programma delle iniziative promozionali per il settore turistico 1995 adottato dal Consiglio Regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale realizza iniziative promozionarie finalizzate:

al mantenimento dell'immagine sui mercati italiano ed estero;
al supporto della commercializzazione dell'offerta turistica;
alla realizzazione di azioni rivolte a mercati strategici;
alla realizzazione di progetti regionali nei settori congressi, terme, montagna, mare e promozione eventi culturali;

alla realizzazione di progetti interregionali d'intesa con l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ed altre regioni italiane.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 20.

La Regione realizza le finalità di cui all'art. 18 lett. b) in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione, attraverso il rifinanziamento dell'art. 30 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 autorizzando all'uso la spesa di L. 400.000.000.

Art. 21.

1. La Regione realizza le finalità di cui all'art. 18 lett. c), in coerenza con il «Quadro di riferimento per l'informatizzazione del settore turismo» (deliberazione del Consiglio regionale n. 82 del 2 febbraio 1992 e deliberazione della Giunta regionale n. 825 del 1° febbraio 1993), attraverso la concessione contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ammissibile, alle imprese alberghiere e agrituristiche per l'acquisto di dotazioni informatiche che consentano la trasmissione in via telematica dei dati sul movimento turistico alle

Questure e alle Amministrazioni Provinciali, con priorità per le aree escluse dall'operatività del Regolamento CEE 2081/93. Obiettivi 2 e 5B.

2. Per l'informatizzazione delle strutture alberghiere e agrituristiche per le finalità di cui presente articolo, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure e i criteri per la concessione dei contributi previsti mediante apposito bando pubblico.

Capo V**INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI****Art. 22.**

La Regione Toscana, in relazione alla deliberazione n. 221 del 14 giugno 1994 «Direttive regionali per la programmazione delle grandi strutture di vendita, indicazioni per i piani commerciali e norme di urbanistica commerciale», favorisce le piccole e medie imprese che intendono associarsi, consorziarsi o trasferirsi nell'ambito dei centri commerciali integrati al dettaglio, di cui all'art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29.

Art. 23.

1. Il fondo di garanzia, a modifica dell'art. 32 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29, è ridotto da L. 1.250.000.000 a L. 530.000.000 ed è destinato al rilascio, da parte della Fidi Toscana S.p.A., di garanzie sussidiarie nella misura del 25% dell'importo del finanziamento a fronte degli investimenti previsti all'art. 31, lett. b) della citata L.R. 12 aprile 1994, n. 29.

2. Analoga garanzia del 25% dell'importo dello stesso finanziamento è rilasciata da parte dei consorzi regionali collettivi di garanzia fidi del commercio, previa stipula di convenzioni tra la Fidi Toscana S.p.A. e i consorzi stessi.

Art. 24.

1. La disponibilità finanziaria risultante dalla riduzione del fondo di garanzia disposta dall'articolo precedente pari a L. 720.000.000, con l'aggiunta dell'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 430.000.000 prevista dalla presente legge, è destinata alla concessione, tramite la Fidi Toscana S.p.A., di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali associate o consorziate per le iniziative di cui all'art. 31, lett. a) e c) della L.R. 12 aprile 1994, n. 29.

2. A tal fine è istituito, presso la Fidi Toscana S.p.A., un apposito fondo per un totale di L. 1.150.000.000.

3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 7,5% dell'investimento dei beni materiali e immateriali ritenuto ammissibile, fino ad un importo non superiore a L. 500.000.000.

4. La Fidi Toscana provvede ad istruire le domande di contributo, a concedere ed erogare il contributo medesimo.

Art. 25.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle modifiche agli articoli 31 e 32 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 di cui ai precedenti articoli, saranno rinnovati la convenzione tra la Regione Toscana e la Fidi Toscana S.p.A. e il protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le Organizzazioni di categoria Concommercio e Confesercenti di cui all'art. 33 della citata legge 29/1994.

Art. 26.

I contributi straordinari previsti per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 66 sono concessi anche per l'anno 1995 al Consorzio Toscana Fidi (C.T.F.) Concommercio-Firenze e al Consorzio Toscano COM-Fidi Confesercenti-Firenze nella misura di L. 400.000.000 ciascuno.

A tali contributi si applicano le procedure previste dalla stessa L.R. 66/93.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Art. 27.

1. La Regione Toscana raccoglie e organizza le informazioni sullo stato e sulla dinamica del settore commerciale, destinandole allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nonché alla pubblica utilizzazione. A tal fine promuove indagini e ricerche, nonché la realizzazione di un sistema informativo atto a consentire il monitoraggio permanente delle principali variabili.

2. Per le iniziative di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di L. 120.000.000.

3. Le procedure di attuazione degli interventi relativi al progetto informativo sul commercio sono definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Capo VI

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE DI LAVORO

Art. 28.

La Regione Toscana, in relazione alla legge n. 49 del 27 febbraio 1985 recante «Provvedimenti per il credito alla Cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione» favorisce, in collaborazione con le Organizzazioni regionali di rappresentanza e di tutela della cooperazione, lo sviluppo delle cooperative di lavoro regionali. Agli effetti della presente legge sono considerate cooperative di lavoro le imprese registrate come tali presso i registri prefettizi provinciali.

Art. 29.

1. Per favorire l'iniziativa di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per l'istituzione presso la Fidi Toscana S.p.A. di cui fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative di lavoro di nuova costituzione ammesse ai benefici della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Le anticipazioni finanziarie sono concesse a fronte degli aumenti di capitale finalizzate all'ottenimento delle provvidenze previste al Titolo II della citata legge 49/1985.

3. Il rimborso delle anticipazioni avverrà in un periodo non superiore a cinque anni e, comunque, non oltre la data di erogazione delle provvidenze di cui al comma precedente.

Art. 30.

La Fidi Toscana provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie, secondo le procedure e le modalità definite da un Piano Indirizzio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

Capo VII

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Art. 31.

È autorizzata la spesa di L. 3.400.000.000 per l'integrazione del fondo costituito presso la Fidi Toscana S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L.R. 26 aprile 1993, n. 27, per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

Art. 32.

È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'integrazione del fondo costituito presso la Fidi Toscana S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. 26 aprile 1993, n. 27, per la concessione delle garanzie sussidiarie a nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLO SPETTACOLO PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI DEBITI A BREVE TERMINE IN PASSIVITÀ A PROTRATTA SCADENZA

Art. 33.

1. La Regione Toscana promuove la costituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a favore delle strutture dello spettacolo localizzate in Toscana per la trasformazione dei debiti a breve termine verso le banche, in passività a protratta scadenza.

2. La Regione Toscana promuove altresì la istituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a favore dei soggetti di cui al successivo comma 3 a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici.

3. Sono beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo gli organismi di cui all'art. 1 della L.R. n. 11 del 28. ottobre 1980 e successive modificazioni ed integrazioni e le istituzioni di cui all'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 75.

Art. 34.

1. La Fidi Toscana S.p.A. costituisce con i contributi della Regione Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci, un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a protratta scadenza concesse dalle banche a titolo di trasformazione dei debiti a breve termine contratti nei loro confronti dagli organismi di cui al precedente art. 33.

2. La garanzia sussidiaria della Fidi Toscana S.p.A. è concessa nella misura del 35% dell'importo dell'operazione di credito garantita e di cui al precedente comma. Con le disponibilità del fondo speciale rischi di cui al precedente comma, la Fidi Toscana S.p.A. attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità del fondo. La Fidi Toscana S.p.A. farà fronte alle eventuali perdite, comprensive di capitale ed interessi, derivanti dalle operazioni garantite, esclusivamente con le disponibilità del fondo. La liquidazione delle eventuali perdite è effettuata dopo la scadenza di tutte le operazioni attivate e garantite.

3. La Fidi Toscana S.p.A. costituisce con i contributi della Regione Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse agli organismi di cui al precedente art. 33 per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici. L'importo massimo dell'anticipo non può essere superiore al 50% delle spese di cui sopra e comunque non superiore all'importo di L. 300 milioni per ciascun soggetto richiedente.

4. La garanzia sussidiaria della Fidi Toscana S.p.A. a fronte delle operazioni di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50% dell'importo garantito.

Con le disponibilità del fondo speciale rischi di cui al precedente comma, la Fidi Toscana S.p.A. attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità del fondo. La Fidi Toscana S.p.A. farà fronte alle eventuali perdite, comprensive di capitale ed interessi, derivanti dalle operazioni garantite, esclusivamente con le disponibilità del fondo. La liquidazione delle eventuali perdite è effettuata dopo la scadenza di tutte le operazioni attivate e garantite.

Art. 35.

1. Le domande per la concessione della garanzia sussidiaria devono essere presentate entro il 30 settembre 1995 alla Fidi Toscana S.p.A. la quale ne curerà l'istruttoria.

2. Sono ammissibili alla garanzia sussidiaria operazioni di importo non superiore all'entità del fondo di cui al precedente art. 34.

3. La durata massima delle operazioni di consolidamento è di 7 anni incluso un periodo di preammortamento fino a 2 anni.

4. La durata delle anticipazioni di cui all'art. 34, terzo comma, è di diciotto mesi.

5. Il contributo a carico degli organismi, da corrispondere in un'unica soluzione alla Fidi Toscana S.p.A. al momento della concessione della garanzia sussidiaria, è pari allo 0,15%, oltre IVA, calcolato sul capitale iniziale e sul capitale residuo al termine di ciascun anno del piano di ammortamento, oltre a spese di istruttoria pari a L. 250.000, oltre IVA, per ciascuna pratica, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

6. La Fidi Toscana S.p.A., al fine di attivare le operazioni di credito, stipulerà con le banche una convenzione per stabilire le condizioni, le modalità e le procedure da seguire.

Art. 36.

Per la costituzione del fondo speciale rischi di cui al precedente art. 34, primo comma, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000. Per la costituzione del fondo speciale rischi di cui all'art. 34, terzo comma, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

TITOLO V

INTERVENTI DIVERSI

Art. 37.

Al fine di non interrompere i lavori di costruzione della diga del Bilancino è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000.

La somma sarà erogata con le modalità e le forme previste dall'art. 6 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12 al Commissario per la realizzazione ed il completamento dell'invase di Bilancino e delle opere connesse che ne disporrà l'impiego nell'ambito dei compiti assegnati dalla medesima L.R. 12-93, ivi comprese le opere derivanti da vincoli archeologici che condizionano la realizzazione e/o la funzionalità dell'invase.

Art. 38.

1. È autorizzata la spesa per un importo fino a L. 2.500.000.000 per la concessione di un contributo straordinario alla S.A.T. Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A., cui la Regione aderisce ai sensi della L.R. 19 agosto 1978, n. 57, per la realizzazione del progetto di ristrutturazione arrivi nazionali ed internazionali dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

2. Alla determinazione ed erogazione del contributo provvede la Giunta con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione da stipularsi con la predetta Società.

3. All'autorizzazione di spesa di cui al primo comma è fatto fronte per L. 1.000.000.000 con il bilancio 1995 e per L. 1.500.000.000 con il bilancio 1996.

Art. 39.

Per tutti gli interventi della presente legge affidati alla Fidi Toscana S.p.A. che prevedono la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi la stessa trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro compilazione le graduatorie delle domande incluse in ordine cronologico di presentazione, nonché, semestralmente, il rendiconto delle agevolazioni finanziarie concesse ed erogate.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

Art. 40.

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge trovano copertura nei capitoli del bilancio di previsione 1995 che vengono istituiti o incrementati con la variazione di cui al successivo art. 40.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al 3° comma dell'art. 38 per l'anno 1996, trova copertura nel bilancio pluriennale 1995-1997, così come disposto dall'art. 8 - 2° comma della L.R. «Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1995-1997».

Art. 41.

Allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio dell'esercizio 1995 sono apportate, per analoghi importi in competenza e in cassa, le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 1995.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 1994 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 21 gennaio 1995.

95R0504

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 6.

Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 13 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Premessa

1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio la Regione Calabria può concedere contributi:

- a) per il trasporto aereo;
- b) per i viaggi collettivi effettuati per ferrovia su gomma e via mare;
- c) per il trasferimento dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi

1. Beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di viaggio nazionali e straniere autorizzate all'esercizio della loro attività che abbiano presentato la prescritta istanza, nonché le associazioni di cui all'art. 10 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 per le finalità e nei limiti delle attività loro consentite dalla legge medesima.

TITOLO II SUI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 3

Contributi sui voli charter

1. La Regione Calabria riconosce sui programmi di voli charter effettuati verso la Calabria, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a 6 pernottamenti, un contributo sul costo del volo charter del 25 per cento. Tale contributo viene ridotto al 15 per cento nel caso di programmi facenti parte di pacchetti interregionali che precedano almeno tre pernottamenti in Calabria.

2. Sono esclusi dai benefici i voli charter effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

Art. 4.

Contributi sui voli di linea

1. Nel caso di utilizzo di voli di linea per gruppi di minimo 25 persone il contributo sui programmi che prevedono soggiorni non inferiori a 3 pernottamenti sarà pari al 25 per cento del costo del volo.

2. Tale contributo tuttavia non potrà superare in ogni caso il costo del pernottamento, fiscalmente documentato.

3. Sono esclusi dai benefici i voli effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

Art. 5.

Contributi sui trasporti per ferrovia, su gomma e via mare

1. La Regione Calabria riconosce sui programmi di viaggi per ferrovia, su gomma e via mare di gruppi di minimo 25 persone che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a 6 pernottamenti, un contributo del 35 per cento sul costo unitario del trasporto. Tale contributo viene ridotto al 15 per cento nel caso di programmi facenti parte di pacchetti interregionali che prevedano almeno tre pernottamenti in Calabria. Tale contributo tuttavia non potrà superare in ogni caso il costo del pernottamento, fiscalmente documentato.

2. Sono esclusi dai benefici i viaggi effettuati dal 15 luglio al 25 agosto.

Art. 6.

Contributi sui trasferimenti dagli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie alle strutture ricettive

1. Sul costo del trasferimento dei turisti con autotrasporti, dagli scali aeroportuali, dai porti e dalle stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, la Regione riconosce un contributo del 40 per cento.

TITOLO III

SULLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7.

Presentazione domanda e criteri di priorità

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate alla Regione Calabria assessorato al turismo prima della effettuazione dei programmi e dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri il programma di viaggio, con indicazione delle strutture prescelte per il soggiorno e la specificazione del costo presunto del trasporto, comprensivo dell'eventuale trasferimento dallo scalo aeroportuale, dal porto o dallo scalo ferroviario alle destinazioni ricettive e viceversa.

2. Per la scelta delle organizzazioni di viaggio da ammettere a contributi saranno adottati i seguenti criteri prioritari:

- a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;
- b) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea, per ferrovia, su gomma e via mare.

Art. 8.

Contributo sulla pubblicità

1. La Regione Calabria riconosce alle organizzazioni di viaggio italiane e straniere un contributo una tantum di Lire 1.000.000 a pagina, entro un massimo di L. 10.000.000 per l'inclusione nei programmi di vendita di viaggi organizzati di pagine dedicate a strutture ricettive calabresi.

2. Il contributo sarà erogato dietro presentazione di n. 2 esemplari del programma stampato con l'attestazione da parte della ditta esecutrice del numero delle copie realizzate.

Art. 9.

Ammissione a contributo

1. La Giunta regionale sulla base delle domande pervenute, delibera, su proposta dell'assessore al turismo, l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Erogazione dei contributi

1. I contributi incentivanti saranno erogati dopo la effettuazione dei viaggi dietro presentazione da parte delle organizzazioni beneficiarie, della seguente documentazione:

a) voli charter

1) fattura originale o copia autenticata firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice;

2) nel caso di organizzazioni di viaggio che acquistano posti su aeromobili non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura originale o copia autenticata firmata e quietanzata dalla organizzazione venditrice;

3) dichiarazione della direzione dell'aeroporto terminale dei voli;

4) lista in triplice copia dei passeggeri trasportati in Calabria con l'indicazione dei relativi voli di arrivo e partenza;

5) dichiarazione degli alberghi da cui risultano i nominativi dei passeggeri e le date della loro permanenza.

b) voli di linea

1) dichiarazione dell'organizzazione di viaggio richiedente il contributo che indichi l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati con allegato le relative copie dei biglietti aerei;

2) in caso di gruppi a tariffa speciale, allorché questa non risulti dal biglietto, dichiarazione della Compagnia aerea che indichi la tariffa applicata con il relativo codice;

3) dichiarazione degli alberghi contenente l'elenco nominativo dei turisti ospitati ed il periodo di soggiorno;

4) documento fiscale in originale o copia autenticata rilasciato dalla struttura ricettiva da cui risulti l'importo del pernottamento.

c) ferrovia, gomma e via mare

1) documento di viaggio di gruppo in originale o copia autenticata per i viaggi a mezzo ferrovia; fattura originale o copia autenticata per viaggi su gomma, firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice; documento di viaggio individuale o di gruppo in originale o copia autenticata per i viaggi via mare;

2) dichiarazione degli alberghi contenente l'elenco nominativo dei turisti ospitati ed il periodo di soggiorno.

Art. 11.

Liquidazione contributi

1. I contributi sono liquidati e pagati da un funzionario dell'assessorato al turismo all'uopo delegato in conformità alla legge regionale n. 5 del 22 maggio 1978 ed al regolamento d'attuazione n. 1 del 30 dicembre 1983, a favore del quale sarà annualmente disposta una apertura di credito di importo pari allo specifico stanziamento del bilancio.

TITOLO IV SUI CONTROLLI.

Art. 12.

Sui controlli e documentazione integrativa

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi, tutti i controlli che ritenesse più opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie per il rispetto della buona destinazione dei propri interventi.

2. In seguito ai controlli effettuati la Regione potrà sospendere, con propria decisione motivata e con decreto del Presidente della Giunta regionale, la erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

1. All'onere derivante dalla presente legge determinato per il 1995 in L. 1.000.000.000 si farà fronte con successivo provvedimento normativo.

Art. 14.

1. La legge regionale n. 10 del 21 marzo 1983 modificata con legge regionale n. 21 dell'11 luglio 1986 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 marzo 1995

VERALDI

95R0489

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 7.

Partecipazione della Regione al Consorzio Cies-Centro di Ingegneria Economico e Sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 26 del 14 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per perseguire le finalità di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in riferimento alla deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986, che ha approvato il primo piano annuale attuativo del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1987/1989, ed alla legge regionale 12 novembre 1990, n. 58, la Regione Calabria è autorizzata a partecipare al consorzio Cies, Centro di Ingegneria Economico e Sociale costituito dall'Università della Calabria, dalla Società Pitagora S.p.A. (Gruppo Cerved) e da Maise Servizi s.r.l. il 7 marzo

1989 e finalizzato, ai sensi ed agli effetti degli artt. 2602 e ss. del C.c., alla realizzazione di un centro di ricerche e formazione nel campo dell'ingegneria economico sociale con particolare riferimento alla problematica dell'innovazione.

Art. 2.

Obiettivi del Consorzio

1. Il Cies, Centro d'Ingegneria Economico e Sociale mira a:

a) dare impulso, attraverso una concentrazione di risorse umane, all'attività di formazione e ricerca nell'ambito delle attività economico sociali mediante l'analisi dei processi innovativi e di sistema e la rilevazione di essi nella economia e nella società, valorizzando il ruolo delle imprese che operano in Calabria;

b) promuovere in Calabria, attraverso gli strumenti della formazione, della ricerca, dell'aggiornamento professionale e dell'esperienza pratica la cultura d'impresa;

c) favorire l'interseambio di esperienze progettuali, promuovendo flussi d'informazione e di ricerca ed introducendo in Calabria i principi dell'innovazione con particolare riferimento alla politica dell'innovazione come approccio metodologico. Il Cies quindi diventa ente di supporto per lo studio, la ricerca, la progettazione, nonché centro per il monitoraggio delle attività regionali.

Art. 3.

Programma operativo

I principi su esposti saranno svolti attraverso attività di:

1. Ricerca;
2. Formazione;
3. Istituzione di un Centro di monitoraggio e documentazione;
4. Attività di sperimentazione e sviluppo;
5. Progetti speciali.

Art. 4.

Nomine della Regione nel Consorzio

Alla Regione Calabria è riservata la nomina di un Vice presidente e sono assegnate le quote di rappresentanza previste per gli altri membri consorziati, all'interno degli organi previsti.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Il Vice presidente e gli altri componenti degli organi consorziati di cui all'articolo precedente sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale.

2. Ai fini dell'esame della comprovata esperienza professionale, i curricula delle persone designate alla nomina devono essere presentati alla Segreteria Generale del Consiglio almeno cinque giorni prima della elezione.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 9 marzo 1995

VERALDI

95R0490

REGIONE SICILIA

LEGGE 1^o marzo 1995, n. 18.

Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente legge:

a) per «registri» s'intende il registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto all'articolo 9 di tale legge;

b) per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servizi di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

d) per «somministrazione di alimenti e bevande» si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

e) per «fiera locale» o «mercato locale» o «fiera» o «mercato» si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;

f) per «fiere mercato» o «sagre» si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

g) per «numero di presenze» in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

h) per «vendita a domicilio» si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

i) per «settore merceologico» si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

l) per «specializzazioni merceologiche» si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;

m) per UPIA si intende l'Ufficio provinciale della industria, del commercio, dell'artigianato;

n) per «camera» si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

Art. 2.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro. Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori ed è rilasciata dal sindaco del comune ove ha sede l'istante, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;

b) nel caso di cancellazione dal registro.

Art. 4.

Condizioni per il rilascio e il diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.

2. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi, qualunque siano le tabelle merceologiche oggetto dell'autorizzazione stessa.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato.

4. Il sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della commissione di cui all'articolo 7.

5. In occasione di fiere mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 5.

Procedura di rilascio e di revoca

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esami date secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

3. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) o alla situazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

4. Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti.

Art. 6.

Integrazione del Comitato consultivo per il commercio

1. All'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, come modificato dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è aggiunta la seguente lettera:

c) esprime parere in ordine alle scelte in materia di commercio su aree pubbliche.

2. All'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, come modificato dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è aggiunta la seguente lettera:

h) da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, quando il comitato tratti materia inerente al commercio su aree pubbliche.

Art. 7.

Commissione comunale

1. Presso ogni comune è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

a) dal sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente;

b) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del Corpo di polizia municipale;

c) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi.

2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, della commissione comunale fa parte il direttore dell'UIPCA, o, in caso di sua assenza o impedimento, altro funzionario da lui delegato.

3. Il funzionamento della commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

4. La Commissione prevista dal presente articolo sovraintende al buon funzionamento dei mercati di cui all'articolo 1, comma 3 e comma 4, lettere e) ed f).

Art. 8.

Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco.

2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determina l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio. L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate allo esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal sindaco sentita la commissione di cui all'articolo 7, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono pubblicati, ai fini della loro pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

6. È mantenuto il numero dei posteggi esistenti nei mercati istituiti.

7. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato.

8. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere mercato o sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

9. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

10. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

11. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

12. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

13. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di mercati o fiere locali sono decisi dal consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 7. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricade in giornata festiva.

14. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale su cui, sentite le organizzazioni regionali di categoria, possono essere stabilite limitazioni al commercio ambulante. In tali aree la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di souvenir può essere svolta solo attraverso installazioni mobili.

15. L'esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario, o autorità preposte.

16. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a regolarizzare mediante atto formale di istituzione, i mercati di fatto esistenti.

Art. 9.

Limitazioni e divieti

1. Non possono essere stabilite limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

2. Il regolamento comunale disciplina la distanza entro la quale è vietato lo svolgimento del commercio itinerante.

Art. 10.

Orari

1. Il sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche.

2. Nelle fiere o mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

3. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base delle specializzazioni merceologiche prevalenti, fatte salve le consuetudini esistenti.

4. In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche. Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra svolgimento di mercato, il sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario di mercato, sentita la commissione di cui all'articolo 7.

Art. 11.

Determinazione delle aree pubbliche

1. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi sono dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.

2. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), con la medesima procedura stabilita dall'articolo 8, comma 4.

3. Le aree per mercanti e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.

4. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse.

5. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), essa è inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività. Tali soggetti hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 8, i posteggi.

Art. 12.

Aree destinate a fiere o mercati

1. Per le aree di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. Il sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

2. La concessione del posteggio nelle aree di cui al presente articolo ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato.

3. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e fra questi coloro che hanno il

più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

4. Nelle fiere o mercati di cui all'articolo 2, comma 7, il titolo di priorità può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398.

5. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

6. La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

Art. 13.

Posteggi

1. I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

2. Il comune mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.

3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

4. Il possesso del titolo di priorità è attestato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12.

5. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Art. 14.

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio, per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività.

Art. 15.

Sostituzione del posteggio

1. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Art. 16.

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

Art. 17.

Conversione della precedente autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, e ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, a coloro che operano sulle aree di cui alla presente legge è convertita di diritto nelle autorizzazioni previste dalla presente legge.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area, è convertita nell'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per sei giorni alla settimana, in più comuni, viene convertita dal sindaco del comune di residenza in singole autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*, corrispondenti ai singoli posteggi previo rilascio di nulla osta da parte di ciascun comune in cui è da esercitarsi l'attività.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è privo di concessione di posteggio è convertita dal sindaco del comune di residenza in quella prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *c*.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge è titolare di concessione di posteggio per un numero di giorni della settimana inferiore a sei è convertita dal sindaco del comune di residenza, nell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *c* per i giorni in cui non è concessionario di posteggio. Per i giorni in cui è titolare di concessione di posteggio vengono rilasciate singole autorizzazioni con le procedure previste al comma 3.

6. Qualora si tratti di un subentrante al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione questi ha l'onere di inviare al comune di residenza copia della domanda di autorizzazione presentata con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte.

7. In attesa dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, l'operatore può continuare a esercitare secondo le modalità previste dalle autorizzazioni possedute.

8. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'operatore non abbia provveduto a inoltrare richiesta di conversione della autorizzazione, cessa la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398 del 1976.

Art. 18.

Sfera di applicazione della legge

1. La presente legge si applica anche:

a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

2. La presente legge non si applica:

a) ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge

14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

b) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) ai pescatori, singoli o associati, che vendono, sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla camera.

Art. 19.

Consistenza degli esercizi

1. I provvedimenti di rilascio, di revoca e di variazione dell'autorizzazione vanno redatti sui moduli stabiliti dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed inviati in copia alla camera.

2. Ai fini dell'acquisizione, dell'utilizzazione e della messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le norme di cui all'articolo 35 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Art. 20.

Sanzioni

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.

4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è l'UPICA. L'UPICA comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente di sospensione per un massimo di sessanta giorni o di revoca dell'autorizzazione.

6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 15.000.000.

7. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

8. Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, all'UPICA.

9. Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distribuzione delle merci sequestrate o confiscate, esse sono distrutte qualora siano valutate dall'UPICA di valore non superiore a lire 5.000.000. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

10. Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dall'UPICA. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

Art. 21

Norma transitoria

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sino all'emanazione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delle nuove tabelle merceologiche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Applicazione di norme statali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale.

Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1º marzo 1995.

MARTINO

GRILLO, *Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*

95R0477

LEGGE 1º marzo 1995, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

1. Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, le autorizzazioni relative ad attività estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale è corredata dei seguenti documenti:

a) estratto della mappa catastale interessata alla attività estrattiva;

b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentative le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventiva, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;

c) dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente;

d) attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

2. La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e dal nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e la distanza di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata per un periodo massimo di quindici anni, in relazione alla qualità e all'entità del materiale da estrarre e può essere rinnovata, a richiesta, previa nuova istruttoria da parte del distretto minerario.

2. L'istanza di rinnovo è presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

3. Qualora l'istanza di rinnovo preveda l'ampliamento dell'attività di cava l'autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità di cui all'articolo 1. Se l'istanza prevede il completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato in quanto non svolto nel periodo concesso ed in assenza di modifiche del regime vincolistico sull'area, l'autorizzazione è resa dall'ingegnere capo del distretto minerario, senza il ricorso all'iter procedurale di cui all'articolo 1.

4. Nei casi di istanza di rinnovo di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, per l'estrazione del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, è determinata con ordinanza del sindaco nel rispetto delle norme di polizia mineraria.

Art. 3.

1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa è subordinato al versamento della somma prevista dall'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, con le modalità ivi previste, e alla presentazione della dichiarazione di cui al comma quinto del medesimo articolo 19.

2. Alla fattispecie di cui all'articolo 1 non si applica l'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

2. La somma di cui al comma 1 si può rateizzare in sei rate semestrali senza interessi, di cui la prima da versare al rilascio dell'autorizzazione.

4. il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di materiali lapidei di pregio è effettuato al completamento del programma di utilizzazione del giacimento, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.

Art. 4.

1. Per le cave relative all'attività di cui all'articolo 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non regolarmente autorizzate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, e per quelle i cui titolari abbiano subito l'esclusione decennale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, coloro che intendano proseguire l'esercizio ne fanno richiesta al distretto minerario entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione di cui all'articolo 1.

2. Nelle more i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio comunicando al distretto minerario il nominativo del direttore dei lavori forniti dei requisiti previsti dal regolamento di polizia mineraria.

3. Per le cave di cui al comma 1 la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera *d*) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.

4. Ai titolari di cui al presente articolo l'ingegnere capo del distretto minerario applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 10 milioni in sostituzione delle sanzioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

TITOLO II

Art. 5.

1. Al terzo comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, le parole: «in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni» sono sostituite con le seguenti «in misura non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 50 milioni».

Art. 6.

1. Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito dal seguente:

a) grave inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione».

Art. 7.

1. All'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, con il provvedimento di sospensione dei lavori è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa di lire 40 milioni che è raddoppiata in caso di prima recidiva, triplicata in seguito, e aumentata della metà nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all'ordine di sospensione. Alla riscossione delle somme si provvede con le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. Per ottemperanza si intende un periodo continuato di inattività di almeno un anno dal momento di notifica della sospensione».

Art. 8.

1. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese industriali ed artigiane, appartenenti al settore estrattivo e/o di lavorazione dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, che abbiano contratto finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi della legislazione nazionale o regionale, consentendo l'ulteriore rateizzazione del debito in linea capitale, con un nuovo piano di ammortamento, le disponibilità del fondo di rotazione, istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono utilizzate anche per la corresponsione alle banche interessate, in un'unica soluzione ed in via anticipata, dell'importo degli interessi dovuti dalle imprese stesse, relativi alle rate non pagate degli anni 1993, 1994 ed alla prima semestralità del 1995.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria impartisce le direttive in ordine ai criteri ed alle modalità da applicarsi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'intensità degli aiuti non può comunque essere superiore a quella determinata dall'Unione europea per gli aiuti *de minimis*.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1^o marzo 1995.

MARTINO

ABBATE, Assessore regionale
per l'industria

95R0478

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85062189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 5 *

L. 1.300